

Publicato il 05/12/2019

N. 06044/2019 REG.PROV.CAU.
N. 09087/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9087 del 2019, proposto da M. S. rappresentato e difeso dall'avvocato Uljana Gazidede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Seconda Sezione interna n. 01103/2019, resa tra le parti, concernente l'impugnazione del provvedimento, Cat. A.11/2017/Imm. n. 53/P.S., emesso dal Questore della Provincia di Bari in data 03.11.2017 con cui è stato decretato il rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Uljana Gazidede e l'Avvocato dello Stato Marina Russo;

Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, l'appello appare assistito da significativi elementi di fondatezza, considerato che:

- il provvedimento impugnato in primo grado ha ad oggetto un'istanza di conversione (da "minore età" in "motivi di affidamento") del permesso di soggiorno, e non di rinnovo (come indicato nella sentenza appellata) del permesso medesimo;

- il paradigma normativo della fattispecie (art. 32, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286), interpretato alla luce della specifica situazione di fatto (pronuncia di non luogo a provvedere da parte del locale Tribunale dei Minori in ragione dell'esistenza di una situazione di affidamento parentale che ha fatto ritenere superfluo procedere all'affidamento giudiziario), nonché nella consapevolezza dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 198/2003 e fatti propri dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie identica a quella dedotta (T.R.G.A., Trento, sentenza n. n. 158/2009), comporta una equiparazione tale da far ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti legittimanti la richiesta conversione.

Ritenuto, conseguentemente, che in ragione della natura dell'interesse implicato, avuto riguardo agli effetti del provvedimento impugnato in primo grado, sussiste il pericolo che nelle more della celebrazione del giudizio di merito possa prodursi un pregiudizio dotato degli attributi di gravità ed irreparabilità, sicché deve essere accolta la domanda cautelare, con compensazione delle spese della presente fase tenuto conto della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9087/2019) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della

sentenza impugnata.

Rinvia a separato decreto la fissazione dell'udienza di trattazione del merito dell'appello.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO